

## DECRETO 20 novembre 2001

### Rivalutazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1 luglio 2001.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

e IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 5 della legge [10 maggio 1982, n. 251](#), che prevede la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive della indennità integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri;

Visto l'art. 11 del [decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38](#) che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1 luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati, è agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'[art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41](#), rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto il [decreto ministeriale 11 settembre 2000](#), concernente la rivalutazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, dal 1 luglio 2000;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 246 del 10 maggio 2001;

Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2000 rispetto all'anno 1999, calcolata dall'ISTAT, pari al 2,6 per cento;

Considerato che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del [decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38](#);

Decreta:

#### Articolo 1.

La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, è fissata in L. 72.574.000 con effetto dal 1 luglio 2001;

#### Articolo 2.

A norma dell'art. 11, del decreto legislativo [23 febbraio 2000, n. 38](#), gli incrementi annuali come sopra determinati al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2001

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Maroni

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Tremonti

Il Ministro della salute

Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2001 - Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

DECRETO 20 novembre 2001

persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 39